



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente (relatore)
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2024, sulla **programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024** ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e, in particolare, l'articolo 3, commi 4, 5 e 6;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e le sue successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di omogeneizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 33, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che attribuisce ai collegi costituiti presso le Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

VISTO il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125 e, in particolare, l'art. 11, comma 8, il quale stabilisce che la Corte dei conti compie verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, gli articoli 5, 11, 20 e 24, che prevedono la trasmissione alla Sezione dei provvedimenti riguardanti, rispettivamente, l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta, la composizione dei consigli d'amministrazione, la razionalizzazione periodica e la revisione delle partecipazioni;

VISTI il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 nonché il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante, fra l'altro, ulteriori interventi urgenti per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

VISTI il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, commi 3 e 4;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 5, commi 2 e 3, secondo cui le Sezioni regionali deliberano annualmente i programmi di controllo e li comunicano ai Presidenti dei Consigli regionali e ai Presidenti dei Consigli delle Autonomie, ove istituiti;

VISTA la propria deliberazione n. 13/2023/INPR del 26 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l’anno 2023;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 21 dicembre 2023, n. 37/SSRRCO/INPR/2023, con la quale è stata approvata la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2024;

VISTO il quadro programmatico per l’anno 2024 del Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, di cui alla deliberazione n.1/2024/CCC del 18 gennaio 2024;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2024/INPR del 20 gennaio 2024, con la quale è stata approvato il programma delle attività per l’anno 2024, in particolare, con riguardo alle attività di indirizzo e coordinamento delle Sezioni regionali;

VISTA l’ordinanza n. 8 del 16 febbraio 2024, con le quali il Presidente della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha convocato la Sezione in data odierna;

UDITO il Presidente relatore;

### **CONSIDERATO**

che le Sezioni regionali di controllo deliberano i propri programmi di controllo previa analisi di fattibilità e nel rispetto del quadro di riferimento programmatico definito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nonché dalla Sezione autonomie con riguardo alla funzione di coordinamento delle Sezioni regionali;

che il documento programmatico annuale rende ostensibili ai destinatari gli obiettivi e le linee operative fondamentali in coerenza con i quali opererà la Sezione nel corso dell’anno;

che la legge 5 giugno 2003, n. 131 ha assegnato alla Corte dei conti compiti di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, intestando alle Sezioni regionali di controllo l'esame sulla gestione, per i necessari accertamenti di regolarità contabile e di coerenza dell'attività con gli obiettivi delle leggi di principio e di programma, oltre che di sana gestione finanziaria e di funzionamento dei controlli interni, con onere di riferire alle assemblee elettive degli enti interessati;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo preventivo e successivo di legittimità su atti, rispettivamente ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 nonché il controllo di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati, sulle gestioni fuori bilancio dei commissari delegati e dei commissari straordinari;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo sulle relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi che gli Organi di revisione degli enti locali sono tenuti a trasmettere ai sensi della legge n. 266 del 2005;

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti, ai sensi delle disposizioni vigenti, e che tale controllo è stato rafforzato dalle disposizioni recate dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (art. 1, comma 3);

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di dissesto economico degli enti locali;

che il decreto-legge n. 174 del 2012 ha anche rafforzato i controlli della Corte dei conti sia nei confronti delle Regioni - alle quali è stato esteso il giudizio di parificazione del rendiconto generale di cui agli artt. 39, 40 e 41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 - sia nei riguardi degli enti locali;

che, sulla base degli esiti dei descritti controlli di regolarità contabile e finanziaria, potranno essere avviate verifiche di carattere generale e sistematico sugli andamenti complessivi della finanza degli enti locali e della Regione nonché ulteriori approfondimenti, coinvolgenti aspetti di carattere gestionale, nei confronti di singoli enti locali e con riferimento a specifiche situazioni problematiche;

che fra le forme di collaborazione delle Sezioni regionali con gli enti territoriali previste dalla legge n. 131 del 2003 figura anche l'esercizio della funzione consultiva nelle materie della contabilità pubblica;

che il decreto legislativo n. 175 del 2016 ha incrementato i compiti delle Sezioni regionali nel processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, avviato dall'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

che la modifica dell'art. 5 di detto decreto, ad opera della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha comportato un'ulteriore attribuzione di compiti di controllo e consultivi delle Sezioni di controllo, relativamente alle attività di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni dirette o indirette;

che a tali adempimenti si aggiungono, quale funzione assegnata esclusivamente a questa Sezione, quelli previsti dall'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015;

che, inoltre, come indicato nella deliberazione n. 37 del 21 dicembre 2023 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, va tenuto conto, anche per le Sezioni regionali, della programmazione complessiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) *"nelle molteplici filiere di attuazione dei programmi assentiti con le risorse del Piano, laddove una larga parte degli interventi vede infatti una stretta interazione tra Amministrazioni centrali responsabili e soggetti attuatori a livello regionale locale"*;

che detto controllo sarà svolto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, così come anche richiamato dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in occasione dell'esercizio delle funzioni istituzionali di controllo da parte di questa Sezione e, ove ritenuto opportuno ai fini delle verifiche in ordine alla legittimità e alla regolarità delle gestioni, attraverso l'attivazione di specifici approfondimenti istruttori.

## **DELIBERA**

sulla base dei criteri innanzi esposti, di approvare il Programma delle attività di controllo per l'anno 2024, articolato nei termini che seguono:

### **CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO - CONTABILE E ALTRE**

#### **VERIFICHE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

##### **1. NEI CONFRONTI DELL' AMMINISTRAZIONE STATALE**

###### **1.1. Controllo preventivo e successivo di legittimità sugli atti.**

La Sezione svolgerà questo controllo sugli atti degli organi dello Stato aventi sede nella Regione e sui decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con

l'obiettivo di mantenere, per quanto riguarda il controllo preventivo di legittimità, l'attuale *standard* temporale di esame delle richieste entro un massimo di dieci giorni lavorativi medi.

## **1.2. Controllo di regolarità contabile - contabilità speciali.**

La Sezione effettuerà il controllo, anche a campione, sui rendiconti dei funzionari delegati operanti in Abruzzo ai sensi del d.P.R. n. 367 del 1994; sulle contabilità speciali dei Commissari *ex art.* 27 del d. lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, già previste dall'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992, richiamato dall'art. 2, comma 2-*octies*, della legge n. 10 del 2011 di conversione del d.l. n. 225 del 2010, sulle contabilità speciali dei Commissari straordinari di cui all'art. 5 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

## **2. NEI CONFRONTI DELLA REGIONE**

### **3. 2.1. Verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012).**

La Sezione approverà la prevista relazione concernente le leggi regionali emanate nel corso del 2023, antecedentemente all'avvio delle attività istruttorie inerenti il giudizio di parificazione.

### **2.2. Esame del rendiconto generale per il 2023 (art. 1, commi 3, 4, 7, del d.l. n. 174 del 2012).**

La Sezione esaminerà, anche sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie, il questionario relativo al rendiconto del 2023, verificando, tra l'altro, l'osservanza del vincolo in tema d'indebitamento, la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, la tempestività dei pagamenti, nonché delle partecipazioni in società controllate e della coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale.

Gli esiti del controllo - di questo e di altri settori dell'attività gestionale - confluiranno nella relazione di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2023.

### **2.3. Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e relazione sulla legittimità e regolarità della gestione (art. 1, commi 1, 3, 4, 5, 7 del d.l. n. 174 del 2012).**

A tale giudizio saranno allegate le relazioni concernenti la gestione finanziaria, il sistema sanitario regionale, la struttura organizzativa e il funzionamento dei controlli interni della Regione Abruzzo, gli enti strumentali regionali, le società partecipate, i fondi europei e la realizzazione degli interventi del PNRR.

In merito alle attività propedeutiche alla parifica, al campionamento e all'individuazione delle scritture contabili che la Sezione deve verificare, saranno adottate le linee di orientamento dettate dalla Sezione delle

Autonomie con le deliberazioni n. 9 del 2013 e n. 14 del 2014 e continueranno ad essere utilizzate le tecniche di campionamento ispirate alle metodologie della Corte dei conti europea (*déclaration d'assurance* - DAS).

#### **2.4. Esame della relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza dei controlli interni per l'esercizio 2023 (art. 1, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012).**

Le relative valutazioni della Sezione potranno confluire nella relazione al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.

#### **2.5. Verifiche sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2023 (art. 1, commi 9, 10, 11, 12, del d.l. n. 174 del 2012).**

Al fine di rendere completa, più efficiente e tempestiva tale forma di controllo, la Sezione si avvarrà del Sistema Informativo previsto dall'art. 42-ter, della legge regionale n. 40 del 2010, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera l), del d.l. n. 174 del 2012.

### **3. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI**

#### **3.1. Controllo di regolarità contabile e finanziaria e monitoraggio sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali (art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994; art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005; art. 148-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 267 del 2000 (TUEL), come introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174 del 2012; art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003).**

Nel corso del 2024, la Sezione svolgerà le attività di verifica sui bilanci di previsione 2023-2025 e sui rendiconti dell'esercizio 2022 e - qualora pervenuti - dell'esercizio 2023, nonché, ove ancora necessario, sugli esercizi precedenti, anche congiuntamente mediante un'unica deliberazione.

L'attività di controllo sugli enti locali verrà aggiornata in considerazione del dovuto rispetto al principio di attualità e tempestività dell'esame, cogliendo la necessità che nelle deliberazioni della Sezione siano esposti ed analizzati i fatti rilevanti della correttezza gestionale, anche eventualmente occorsi successivamente all'esercizio in osservazione, affinché le stesse siano di effettivo ausilio nella quotidiana attività gestionale dell'ente.

Peraltro, anche le Sezioni Riunite in sede di controllo, hanno avuto modo di ribadire che: *"le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate"* e che: *"l'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse*

*stanziare*” (deliberazione n. 21/ SSRRCO/INPR/21 e v. anche SSRRCO n. 43/2022 - programma 2023).

Va considerato, altresì, che - come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie - i dati di cassa risultano quelli più idonei per lo svolgimento di tale monitoraggio (cfr. deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l’eventuale adozione di provvedimenti che impongono l’adozione di misure correttive *“non può mai prescindere dall’analisi dell’attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’ente locale”* (SS.RR. in speciale composizione n. 4/2020).

Per dare realizzazione concreta a tali principi e attualizzare il controllo sulle gestioni finanziarie degli enti locali, nell’ambito delle verifiche sul rendiconto 2022, si procederà, anche mediante l’utilizzo dell’applicativo SIOPE, ad un’analisi dell’andamento della gestione di cassa nel corso dell’esercizio 2023 e progressivamente nei primi mesi dell’esercizio 2024 onde verificare l’evoluzione dei valori di entrata e di spesa, nonché l’utilizzo delle anticipazioni di tesoreria. In quest’ottica si procederà, altresì, all’acquisizione dei prospetti di riconciliazione di cassa a fine esercizio 2023 e dei verbali delle più recenti verifiche trimestrali di cassa effettuate dagli Organi di revisione degli enti.

Particolare attenzione sarà, poi, dedicata alla verifica sull’utilizzo delle risorse straordinarie provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR e sulle modalità di contabilizzazione delle stesse, in modo da assicurarne, attraverso l’apposizione anche dei necessari vincoli, l’effettiva destinazione alle finalità per le quali sono state trasferite agli enti territoriali. Utili elementi di inquadramento potranno, infine, essere ricavati anche dall’esame delle relazioni concernenti i bilanci consolidati di cui all’art.11-*bis* del d.lgs. n. 118 del 2011 degli enti territoriali.

Si ritiene inoltre di proseguire anche per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, l’analisi sulla gestione economico finanziaria ed organizzativa sulle Province del territorio di competenza, portata a conclusione per gli esercizi anteriori nella precedente programmazione.

Oltre ai controlli sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, verranno svolte verifiche anche sulla gestione degli organismi partecipati, per valutare sia eventuali ricadute sui bilanci degli enti titolari sia le modalità di esercizio dei poteri connessi alla partecipazione societaria detenuta.

Nel corso del corrente anno si stima di poter procedere all’esame istruttorio di tutti i questionari dei rendiconti pervenuti, con le metodologie sopra indicate, relativi ai Comuni e alle Province.

**3.2. Deliberazioni sull’approvazione o sul diniego dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario (art. 243-*bis* e art. 243-*quater* del Tuel, introdotti dall’art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. n. 174 del 2012) nonché sulle relazioni in ordine allo stato di attuazione del PRFP per gli enti locali ammessi a tale procedura.**



La Sezione è chiamata a svolgere tale attività quando Comuni e Province della Regione Abruzzo, accertata la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, abbiano già deliberato o delibereranno di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale *ex art. 243-bis* del Tuel, una volta che pervengano le relazioni del Ministero dell'interno. La Sezione, ricorrendo la fattispecie, effettuerà un monitoraggio semestrale sull'attuazione dei piani di riequilibrio, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

### **3.3. Verifica sulla legittimità e regolarità della gestione e sul funzionamento dei controlli interni delle Province e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 148 del Tuel.**

Questa Sezione regionale, anche sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie, esaminerà e valuterà, limitatamente ai sopraindicati enti, i referti inviati dal rappresentante legale di ciascuno di essi.

### **3.4. Verifica sulle relazioni di fine mandato trasmesse dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province (artt. 1 e segg. del d. lgs. n. 149 del 2011).**

La Sezione accerterà le eventuali violazioni procedurali da parte degli Enti tenuti alla redazione, pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione delle relazioni di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

### **3.5. Controllo sui rendiconti delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste relative alle elezioni amministrative dei Comuni della Regione Abruzzo con oltre 30.000 abitanti.**

La Sezione effettuerà detto controllo, ai sensi della legge n. 96 del 2012, con riguardo alle elezioni che si svolgeranno nel 2024.

## **4. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

### **4.1. Esame dei conti degli enti del Servizio sanitario regionale e della Gestione sanitaria accentrata (GSA); in particolare si procederà all'esame del bilancio preventivo e del rendiconto degli enti medesimi (art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005; art. 1, commi 3, 4, 7, del d.l. n. 174 del 2012).**

Il controllo verterà sulla sana gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario regionale sulla base dei questionari-relazioni dei Collegi sindacali e del Terzo Certificatore per la GSA, relativi ai bilanci dell'ultimo esercizio utile, con riferimento alle diverse modalità di utilizzo di strutture di programmazione (gestione accentrata, agenzie sanitarie regionali) e tempistica di risposta e

attuazione dei programmi di cui alla legislazione relativa alla situazione derivante dalla pandemia da Covid. Verrà anche verificato il rispetto dell'osservanza dei vincoli in tema di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento, e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, verificando anche la coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale.

**4.2** La Sezione di controllo intende svolgere nel programma 2024 **un particolare approfondimento in materia di sanità regionale relativo all' "Analisi degli accreditamenti e del volume di contenzioso verso i fornitori degli enti del SSR con i relativi effetti contabili sui bilanci delle Aziende e con riferimento al rispetto dei tempi di pagamento"**.

Si tratterà di una indagine particolare aggiuntiva, da compiersi con le modalità del controllo sulla gestione che vedrà impegnato un gruppo di lavoro composto da più magistrati e funzionari della Sezione.

## **5. ALTRE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI COMPETENZA DELLA SEZIONE**

### **5.1. Attività consultiva e di ulteriore collaborazione.**

Detta attività sarà svolta dalla Sezione a seguito di richiesta dei Comuni, delle Province e della Regione in materia di contabilità pubblica ed ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

#### **5.1.1 Pareri ex art. 46 della legge n. 238 del 2021.**

La Sezione renderà i pareri che dovessero essere richiesti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, da parte Comuni, delle Province e della Regione, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziati dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR.

### **5.2. Esame di conformità legislativa degli atti di costituzione o acquisizione in partecipazione di società pubbliche territoriali.**

La disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118 statuisce che: *"L' amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta (...) alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2" del medesimo articolo, "nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione [...]"*

*per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo [e che] in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni".*

Questa Sezione di controllo, pertanto, proseguirà tale attività, come da indicazioni legislative.

### **5.3. Verifica del rispetto della normativa in materia di società partecipate, di cui al d. lgs. n. 175 del 2016 (Tusp).**

La Sezione proseguirà nelle verifiche del rispetto della normativa di cui al Tusp, anche con specifico riferimento all'esame dei provvedimenti concernenti la nomina dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, alla verifica del rispetto del divieto del c.d. soccorso finanziario, della sussistenza dei presupposti qualificanti le società *in house*, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi degli artt. 11, 14, 16 e 20 del d.lgs. n. 175 nonché ad ogni ulteriore aspetto rilevante al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti partecipanti.

### **5.4. Verifica dei provvedimenti relativi agli incarichi di consulenza, ricerca e studio e degli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, alle spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, e ai regolamenti per il conferimento di incarichi esterni, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 244 del 2007.**

La Sezione continuerà a svolgere detto controllo a termini di legge.

### **5.5. Monitoraggio concernente l'esercizio del diritto di recesso dai contratti in essere di cui all'art. 1, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012 e le autorizzazioni agli acquisiti in deroga alle convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali di cui all'art. 1, commi 510-517, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).**

La Sezione continuerà a svolgere detto controllo a termini di legge sugli atti pervenuti.

### **5.6. Attività di controllo di cui all'art. 11, comma 8, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015.**

Tale disposizione stabilisce che, al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia, è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio del Comune di L'Aquila, nel "*cratere*" (56 Comuni) e anche "*fuori cratere*". La Sezione svolgerà verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei

pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. La norma fa anche carico agli Uffici speciali, nell'ambito dei propri controlli, ai sensi del comma 2, art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di informare la Guardia di finanza e la Corte dei conti circa le irregolarità riscontrate.

La Sezione, al riguardo, si riserva la possibilità di intraprendere ulteriori iniziative di collaborazione con i soggetti istituzionali operanti sul territorio regionale, quali, ad esempio, le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo.

#### **5.7. Altre forme di controllo sulla gestione.**

La Sezione si riserva l'attivazione di ulteriori forme di controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge n. 20 del 1994, così come anche richiamato e specificato dall'art. 2, commi 3 e 4 della deliberazione delle Sezioni riunite 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e ss.mm. e ii. recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*.

### **6. ULTERIORI ATTIVITA' DI CONTROLLO PER L'ANNO 2024**

**6.1.** Compatibilmente con i numerosi adempimenti obbligatori e gli elencati compiti già istituzionalmente affidati, alcuni peculiari della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (come quelli previsti in conseguenza degli eventi sismici del 2009), tra i quali quelli derivanti dalla individuazione degli enti che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), con le modalità del controllo sulla gestione, richiamato dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la Sezione si impegna, altresì, a svolgere le attività richieste in modalità "a rete" dalle Sezioni centrali e da analoghi organismi della Corte, concordemente e preliminarmente individuate sulla base di programmi definiti o in via di definizione nel corso dell'attuazione del presente programma, avendo come riferimento la qualità della spesa e la tempestività della realizzazione dei singoli interventi.

**6.2** Per quanto riguarda gli **ulteriori campi di indagine della gestione indicati dalle Sezioni Riunite**, i temi pertinenti saranno oggetto di precipuo approfondimento nell'ambito dei controlli gestionali svolti in sede di parificazione del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2023.

In particolare, si fa riferimento alle seguenti tematiche:

- andamento delle società partecipate, degli enti e dei relativi oneri; diffusione a livello regionale delle società finanziarie *in house* (limiti e potenzialità di tale strumento a supporto delle imprese); stato di attuazione dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica nella

gestione del bilancio delle regioni e del bilancio degli enti locali, in esecuzione delle disposizioni di riordino della materia contenute nel TUSP (d. lgs. 175 del 2016);

- andamento della spesa del personale regionale; criteri e modalità di reclutamento del personale nelle società partecipate e spese correlate;

- utilizzo e sulla programmazione unitaria dei fondi comunitari strutturali e di investimento, con riguardo al profilo programmatico e di coordinamento e della gestione nell'ambito delle misure di maggiore flessibilità - introdotte nel 2020 dai Regolamenti (UE) per fronteggiare l'emergenza sanitaria; incremento delle dotazioni finanziarie e le deroghe ad alcune pratiche contabili; capacità di fruizione ed utilizzo dei fondi europei (Fondi SIE nuovi strumenti SURE e REACT-UE);

- gestione regionale dell'emergenza sanitaria (con aspetti specifici quali la gestione dei DPI, materiale scolastico e simili); riordino della rete ospedaliera; spesa sanitaria (edilizia sanitaria, acquisto di attrezzature, di dispositivi e di presidi sociosanitari, la gestione della rete ospedaliera, i LEA ed il rafforzamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie destinate alle attività dei reparti di rianimazione);

- gestione delle entrate e, in particolare, sia sui problemi della riscossione coattiva dei crediti tributari negli enti territoriali, sia sulle ricadute generali sugli equilibri di bilancio; verifiche sui contratti derivati ancora in essere.

- attività programmate dalla Regione nell'ambito del PNRR, sulle fasi preparatorie e progettuali e su quelle esecutive e realizzative e sull'impiego delle relative risorse.

Sarà svolta, infine, ogni altra funzione, attività o attribuzione obbligatoria *ex lege* o che la Sezione ritenga necessaria, nell'ambito delle proprie competenze.

La Sezione si riserva altresì di provvedere all'integrazione del programma, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, alla luce di eventuali nuove esigenze sopravvenute.

## **ORDINA**

la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Abruzzo, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni dell'Abruzzo, ai Presidenti delle Province dell'Abruzzo, ai Direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e alla GSA.

Dell'adozione della presente deliberazione verrà altresì data comunicazione al Presidente della Corte dei conti.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2024

Presidente ed estensore  
Stefano SIRAGUSA  
*firmato digitalmente*

Depositata in Segreteria il 20 febbraio 2024  
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
Carla LOMARCO  
*firmato digitalmente*